



## **Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>1</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificato come segue:

N. 8.6 e 8.7

#### **8 Ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>2</sup> sugli alimenti per animali**

Franchi

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 8.6 | Maggiori controlli degli alimenti per animali provenienti da Paesi terzi, anche se non danno luogo a contestazioni (art. 58 in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 <sup>3</sup> sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale),<br>tassa per lotto | 50              |
| 8.7 | Analisi nel quadro dei maggiori controlli di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi (art. 58 in combinato disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale)  | Costi effettivi |

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

1 RS 910.11  
2 RS 916.307  
3 RS 916.307.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione: Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr